

## **CONVENZIONE QUADRO**

### **PER L'ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO-CHIRURGO, DI CUI AL DECRETO DEL MIUR 9 MAGGIO 2018 N. 58**

#### **TRA**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**, di seguito "Università" con sede in Torino, via Verdi 8, C.F. 80088230018- rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Geuna, nato a Torino, il 2/9/1965, domiciliato per la carica presso l'Università

#### **E**

**L'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E DEGLI ODONTOIATRI** della Provincia di Torino, di seguito "Ordine", in persona del Presidente pro tempore Dott. Guido Giustetto nato a Pinerolo, il 23/10/1951 e domiciliato per la carica presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, nominato con delibera di Consiglio del 19/10/2020 per il quadriennio di mandato 2021-2024

#### **PREMESSO**

- che il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 maggio 2018, n. 58 - "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo" prevede che
  - il tirocinio è espletato durante il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, in particolare non prima del quinto anno di corso e purché siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso;
  - il tirocinio è volto ad accertare le capacità dello studente relative al "saper fare e al saper essere medico" che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica;
  - il tirocinio si articola nei seguenti periodi anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica, un mese in Area Medica, un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale;
  - il mese nell'ambito della Medicina Generale deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale avente i requisiti previsti dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'Università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio;
  - il medico di Medicina Generale, di seguito "MMG", compila il libretto "Valutazione del tirocinio per l'abilitazione alla professione di Medico chirurgo" relativamente alla parte "Libretto di valutazione del tirocinante Tirocinio pratico-valutativo - MEDICO DI MEDICINA GENERALE" predisposto, indicando la frequenza del tirocinante e le attività svolte, formulando la valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo il giudizio di idoneità;

- che l'art. 102 del Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18, art.102 (convertito con modificazioni in Legge 24 aprile 2020, n. 27) ha introdotto l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità dei tirocini abilitanti svolti pre-laurea (art. 3 del decreto 9 maggio 2018, n.58);
- che i requisiti dettati dall'art. 27, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per il MMG sono il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale (di cui almeno cinque anni per l'assistenza primaria), nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato;
- che, preso atto tuttavia che i requisiti di cui al paragrafo precedente si riferiscono all'attività di tutor nell'ambito del corso di formazione specifica in medicina generale e non ai tutor del tirocinio pratico valutativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, in caso di carenza di tutor MMG disponibili sul territorio è ammesso anche il requisito di convenzionamento con il SSN di almeno cinque anni (di cui almeno tre anni per l'assistenza primaria), avendo frequentato idoneo corso di formazione organizzato d'intesa tra Ordine e Università;
- che è interesse primario degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nello svolgimento del ruolo istituzionale di controllo della Professione a garanzia della salute dei cittadini, di creare e mantenere nel tempo una forte valenza professionale in grado di garantire al cittadino e alla società competenze cliniche, etiche e deontologiche nell'esercizio quotidiano dell'attività medica;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto**

L'Università degli Studi di Torino e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino con la presente convenzione si propongono di organizzare congiuntamente il tirocinio pratico valutativo presso gli studi dei Medici di Medicina Generale (MMG), in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale 9 maggio 2018, n. 58. L'Università potrà stipulare analoghe convenzioni con altri Ordini Provinciali competenti per territorio.

### **Art. 3 – Frequenza presso i Medici di Medicina Generale (MMG)**

L'attività di cui all'art. 2 consiste in un periodo di frequenza presso lo studio del Medico di Medicina Generale, della durata di un mese (per un numero di almeno 100 ore di attività didattica di tipo professionalizzante, corrispondenti a 5 CFU). Il MMG rilascia formale attestazione della frequenza e delle attività svolte, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

### **Art. 4 - Commissione**

È istituita una Commissione di 5 componenti composta dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Torino o suo delegato con funzioni di Presidente e dal Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Orbassano o suo delegato, designati dal Direttore

della Scuola di Medicina, in rappresentanza dell'Università, dal Presidente dell'Ordine dei Medici, da un consigliere dell'Ordine dei Medici e da un Medico di Medicina Generale designato dall'Ordine dei Medici.

Al Presidente compete la convocazione della Commissione e la predisposizione del relativo ordine del giorno, i cui argomenti possono essere inseriti anche su richiesta di un componente.

La Commissione svolge i seguenti compiti:

- effettua il monitoraggio periodico dell'attività di tirocinio svolta presso i MMG per valutare la disponibilità e la performance complessiva dei medici e dei tirocinanti, in base ai dati raccolti;
- definisce i seminari proposti dall'Ordine ai quali i tirocinanti dovranno partecipare per il perfezionamento della formazione;
- acquisisce i nominativi dei MMG comunicati periodicamente dall'Ordine, che si renderanno disponibili per espletare il tirocinio, valutandone le caratteristiche salienti;
- propone i nominativi di MMG al fine di possibile affidamento da parte dell'Università di incarichi di insegnamento in attività didattica frontale del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia;
- provvede a definire le modalità per l'attribuzione dei crediti formativi (ECM) ai MMG tutor;
- redige un resoconto annuale dell'attività svolta.

#### **Art. 5 – Elenco dei Medici di Medicina Generale**

Ai fini dell'individuazione delle sedi di tirocinio (ambulatori di Medicina Generale), l'Ordine predisporrà un elenco di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 27 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, ovvero il convenzionamento con il servizio sanitario nazionale con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionale (oppure cinque anni in caso di necessità) con il servizio sanitario nazionale, nonché la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e operare in uno studio professionale accreditato.

La stesura dell'elenco avverrà a seguito di specifica manifestazione di interesse che sarà rivolta e resa nota a tutti i MMG iscritti all'Ordine. La stessa dovrà prevedere la possibilità di manifestare l'interesse da parte di ciascun MMG iscritto all'Ordine attraverso apposita domanda e, pertanto, dovrà esserne data costantemente pubblicità.

Nella domanda dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- precedenti esperienze del campo del tutoraggio e della formazione permanente con particolare riferimento alla capacità valutativa;
- assenza di procedimenti disciplinari sanzionati con provvedimento definitivo di sospensione dall'esercizio della professione nei dodici mesi precedenti la domanda di iscrizione all'elenco;
- dotazione di uno studio con adeguati spazi, attrezzature medicali, personale di segreteria e/o infermieristico;
- impegno a partecipare ad uno specifico corso di formazione per tutore/valutatore di tirocinio pratico valutativo;

- impegno a sottoporsi a valutazione con test di ingresso e di uscita nel corso di formazione per tutore-valutatore;
- disponibilità di almeno 3 mesi per anno solare nell'attività tutoriale-valutativa.

L'Ordine si impegna a comunicare tempestivamente all'Università le variazioni dell'elenco di MMG nominati tutor valutatori a seguito di nuovi inserimenti o cancellazioni di MMG.

Le predette comunicazioni dovranno essere inviate all'indirizzo pec dell'Università degli Studi di Torino indirizzo pec: [ateneo@pec.unito.it](mailto:ateneo@pec.unito.it)

L'Università provvederà alla inclusione dei nominativi indicati tra i tutor dei Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, tramite delibera del Consiglio.

I nuovi MMG tutori-valutatori nominati saranno formati sulla compilazione del libretto "Valutazione del tirocinio per l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo" in tutte le sue parti, tramite corsi di formazioni organizzati congiuntamente tra Università ed Ordine.

### **Art. 6 – Compiti dell'Università**

Il rapporto MMG tirocinante è, preferibilmente, di uno a uno.

L'incarico di tutore-valutatore al singolo MMG, scelto tra quelli inseriti nell'elenco di cui all'art. 6, sarà conferito dall'Università con comunicazione scritta e firmata per accettazione dal MMG.

Tale comunicazione conterrà inoltre i seguenti elementi:

- nominativo del tirocinante;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione del tempo di presenza;
- per l'attività svolta dal MMG non sono previsti costi a carico dell'Università;
- impegno alla compilazione del libretto delle "abilità cliniche";
- impegno a redigere alla fine del tirocinio una relazione di valutazione del profitto;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro Infortuni e Responsabilità Civile del tirocinante.

L'Università effettua ogni adempimento in relazione agli studenti frequentanti le proprie strutture per quanto concerne l'assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 (Testo Unico sulla sicurezza del Lavoro). Come definito dall'art. 2, comma 1, lettera a), lo studente è equiparato, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al lavoratore; il datore di lavoro è tenuto a osservare tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei tirocinanti.

### **Art. 7 – Compiti del tirocinante**

Il tirocinio pratico valutativo non costituisce rapporto di lavoro.

Il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le previste attività professionali, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività istituzionale;

- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo la assoluta riservatezza per quanto attiene dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero da parte del tirocinante comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi ne darà immediata comunicazione al tirocinante, al Rettore ed alla Commissione di cui all'art. 4, oltre che segnalarlo sull'apposito libretto.

#### **Art. 8 – Valutazione in itinere**

Il MMG ha l'obbligo di fornire al candidato, dopo due settimane di frequenza, un resoconto verbale sul suo operato al fine di colmare "in itinere" eventuali carenze riscontrate negli adempimenti professionali.

#### **Art. 9 - Durata**

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti, anche mediante scambio di corrispondenza. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione, mediante preavviso di tre mesi inviato per raccomandata A/R o a mezzo pec. Resta inteso che anche in caso di recesso viene comunque garantita la conclusione dei tirocini già iniziati.

#### **Art. 10 - Trattamento dati personali e sensibili**

Le Parti, in qualità di titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali, rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo, dichiarano di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo e che, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, tratteranno i dati nel rispetto del regolamento privacy europeo, del Codice della privacy novellato dal D.lgs. 101 del 2018.

I tirocinanti, designati/autorizzati al trattamento, potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti a rispettare le misure di sicurezza organizzative e tecniche a protezione delle categorie di dati particolari previsti dall' art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

I tirocinanti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza su dati, informazioni, documenti, applicativi del Medico di Medicina Generale e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza, sia durante l'attività di tirocinio e anche dopo la cessazione della stessa, nel rispetto anche del codice di deontologia medica.

#### **Art. 11 – Definizione delle controversie**

Le Parti contraenti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa sorgere dalle attività oggetto della presente convenzione rinviando in caso di disaccordo alle determinazioni assunte congiuntamente dal Rettore e dal Presidente dell'Ordine.

#### **Art. 12 – Formalizzazione della convenzione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 è a carico degli Enti sottoscrittori in misura paritaria.

L'Università assolve l'imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell'Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/7/1996 prot. 93050/96 (rif. art. 75). L'Ordine rimborserà all'Università la quota dell'imposta di bollo spettante mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria Unica 037135 con la causale: Bollo – Direzione Didattica e Servizi agli Studenti– Convenzione Unita e Ordine Medici e Odontoiatri Provincia Torino - “Convenzione quadro per l'attivazione del tirocinio pratico-valutativo per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui al decreto del MIUR 9 maggio 2018 n. 58”.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, art. 15e s.m.i. il presente atto dovrà essere sottoscritto con firma digitale, firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Torino, 24/03/2022

Il Rettore dell'Università degli Studi di Torino  
Prof. Stefano Geuna

Il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e  
degli Odontoiatri della Provincia di Torino  
Dott. Guido Giustetto